

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

**Art. 21**

*Nuova sede dell' Amministrazione provinciale di Pordenone(programma 1.4.3.)(1)*

**1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Amministrazione provinciale di Pordenone contributi pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 4, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte dell' Amministrazione provinciale medesima per la realizzazione e il completamento della nuova sede della Provincia.

(2)(3)

**2.** La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.

**3.** La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Amministrazione provinciale dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

**4.** per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni ciascuno.

**5.** Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 1.500 milioni per l' anno 1993;

b) lire 3.000 milioni ciascuno per gli anni dal 1994 al 2002;

c) lire 1.500 milioni per l' anno 2003.

**6.** L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.

**7.** Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

**1** Articolo interpretato da art. 16, comma 35, L. R. 25/1999

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 1/2007

**3** Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 12, L. R. 12/2010